

che [REDACTED] con un ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ha narrato di aver lavorato per la convenuta, dal 4/12/72 al 30/6/09 (inizialmente assunto dal Banco di Sicilia, poi incorporato nella Banca di Roma, poi divenuta Capitalia S.p.A. che, infine, venne incorporata da UNICREDIT SPA, con rapporto transitato, di volta in volta, ai sensi dell'articolo 2112 c.c.), da ultimo, quale *Quadro Direttivo* del Contratto Collettivo Unitario ABI, e ha domandato che venisse riconosciuta l'incidenza sul TFR di quanto percepito, nel corso della relazione lavorativa, per premio di anzianità, ferie e festività e sull'indennità di anzianità, per il periodo dal 1979 al 1982, di quanto erogato a titolo di lavoro straordinario, sostenendo la natura retributiva di detti benefici economici;

che, inoltre, deducendo come il versamento del TFR sarebbe avvenuto, da parte del datore di lavoro, solo in data 27/7/09 rispetto al rapporto di lavoro conclusosi il 30/6/09, la parte attorea ha richiesto che la convenuta venisse condannata al pagamento di interessi legali e rivalutazione sulle somme tardivamente percepite;

che, costituendosi ritualmente in giudizio, la UNICREDIT SPA ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, affermando, viceversa, la natura occasionale e non retributiva di detti benefici;

che, in particolare, la convenuta ha sottolineato come la pronuncia n. 6204 del 2010, emessa dalla Suprema Corte ex articolo 420 *bis* c.p.c., non dovrebbe ritenersi persuasiva non tenendo in considerazione, in modo adeguato, il concetto di retribuzione delineato nella contrattazione collettiva di riferimento e che sarebbe derogatorio dell'articolo 2120 c.c.;

che, inoltre, ha domandato il rigetto di ogni domanda per rivalutazione e interessi con riferimento al TFR versato il 27/7/09 rispetto alla cessazione del rapporto del 30/6/09;

che le domande attoree sono risultate parzialmente fondate:

A) L'INCIDENZA DEL PREMIO DI ANZIANITÀ PER IL CALCOLO DEL TFR.

che si deve, innanzitutto, riconoscere l'incidenza nel calcolo del TFR del *premio di anzianità* attribuito al lavoratore, per il quale la Corte di cassazione, con pronuncia ex art. 420 *bis* cpc, ha adottato la soluzione ermeneutica per cui il CCNL



non prevede alcuna clausola derogatoria ai criteri di legge ai sensi dell'art. 2120 cc (cfr. Cass. n. 6204/10);

che, del resto, anche analizzando i CCNL prodotti (doc. 1 a – h ric.), si può argomentare come stabiliscano, prevedendo *l'esclusione* solo degli emolumenti aventi "*il carattere dell'eccezionalità*", una regola analoga a quella di cui all'art. 2120 cc (cfr., ad esempio, l'articolo 69 del contratto collettivo del 1990, l'art. 73 del CCNL 1995). Sicchè, sia applicando l'art. 2120 cc, che i CCNL, appare da includersi nel computo per il TFR il premio d'anzianità che costituisce un emolumento certamente "*non eccezionale e imprevedibile*" (seppur corrisposto solo due volte nella vita lavorativa della parte attorea), dovendosi rammentare come la Corte di cassazione abbia chiarito che

"il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. vigente, nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto *sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite*, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti *riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo* o connessi alla particolare organizzazione del lavoro" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. [11448](#) del 19/06/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. [16618](#) del 05/11/2003; Sentenza n. [12851](#) del 03/09/2003; Sentenza n. [12411](#) del 22/08/2002; Sentenza n. [7488](#) del 05/06/2000; Sentenza n. [15841](#) del 22/10/2003);

che, peraltro, è da osservarsi come corrisponda a verità che le norme collettive in parola richiamino, per il concetto di retribuzione utile per il computo del TFR, *gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo*;

che, tuttavia, anche tenendosi conto di tale requisito del "*carattere continuativo*", occorre riflettere come, ad ogni modo, il premio di anzianità in parola sia corrisposto *in seguito ai 25 e ai 30 anni di servizio*, potendosi, pertanto, rilevare non solo la sua *natura retributiva*, ma, altresì, il fatto che sia *causalmente collegato* a una prestazione resa per 25 anni (o trent'anni) "*continuativi*", cosicché per quanto versato in un'unica soluzione per due volte soltanto nella vita lavorativa, appare un compenso *strettamente determinato* da una "prestazione continuativa" e non certo conseguente a ragioni aziendali imprevedibili e fortuite. Dal lato dello *scambio*



sinallagmatico, cioè, tale importo è attribuito in cambio di una prestazione resa *giorno per giorno* negli anni considerati. Ed è agevole notare come, in un concetto di "continuatività" ai fini della base imponibile del TFR; certamente debbano rientrare quei componenti della retribuzione che, causalmente, siano "meritati per una prestazione resa giorno per giorno" in modo continuativo, sia pur corrisposti in un'unica soluzione (come nel caso in parola), e come la nozione di "emolumenti non continuativi", evincibile, *a contrario*, dalla medesima contrattazione collettiva, ben possa riferirsi a somme che vengano elargite *in via del tutto occasionale e scollegata da un lavoro continuativo e costante negli anni*, come ben si comprende dalla successiva clausola della disposizione dei contratti, via via, succedutisi nel tempo, nella quale è chiarito che "da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale". Giova, del resto, meditare come, qualora, invece, si adottasse una *soluzione ermeneutica differente* - che richiedesse un concetto di *ripetitività costante* degli importi da includersi nel trattamento di fine rapporto - resterebbe *inspiegabile tale ulteriore ultima clausola*, dovendosi, infatti, ritenere, evidentemente, a tal punto, già incluso e considerato in tale lettura esegetica del "carattere continuativo" di cui alle norme collettive (e, dunque, non computabile) quanto versato "in via eccezionale", non essendo certo dotato dei caratteri della ripetitività o continuatività e rendendosi così, poi, conseguentemente, non comprensibile l'utilità della precisazione finale (attinente alla non inclusione degli importi di "carattere eccezionale"). Con la prevalente giurisprudenza, si deve, quindi, seguire ad affermare che non vi siano ragioni, per il tenore testuale delle norme esaminate, di reputare che i contraenti collettivi abbiano inteso derogare agli ordinari concetti di cui all'articolo 2120 c.c. nelle norme sopra considerate di carattere contrattuale, dovendo una deroga alla normativa codicistica e al principio di omnicomprensività emergere in modo chiaro ed univoco;

che si deve, perciò, accogliere l'istanza attorea di inclusione del "premio di anzianità" nella base contabile di detto istituto;

B) L'INCIDENZA DI QUANTO PERCEPITO PER FERIE NON GODUTE E FESTIVITÀ SOPPRESSE SUL TFR.



che, per analoghi motivi, si deve, poi, accertare l'incidenza sul TFR delle somme versate alla parte ricorrente per ferie non godute e festività soppresse, trattandosi di somme che fanno parte del complessivo trattamento retributivo e per le quali non è stata prevista alcuna deroga nei CCNL, né dimostrata la natura risarcitoria;

che, in materia, inoltre, è ancora da rilevare come si sia pronunciata la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 420 *bis* c.p.c., sulla tematica delle *ferie* (ma analoghe considerazioni appaiono proponibili per le *festività soppresse*), avendo chiarito che

"in tema di trattamento di fine rapporto dei dirigenti e dei quadri direttivi delle Casse di risparmio, l'art. 87 del c.c.n.l. dell'11 aprile 1991 per il personale direttivo delle Casse di risparmio e l'art. 65 del c.c.n.l. dell'11 luglio 1999 ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali, nella parte concernente i quadri direttivi di terzo e quarto livello, devono essere interpretati nel senso di non escludere dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme percepite per premio di anzianità alla scadenza del venticinquesimo anno di servizio e per ferie non godute" (cfr. Cass. Sentenza n. [6204](#) del 15/03/2010);

che, dunque, non rinvenendosi alcuna deroga nella contrattazione collettiva e considerata la *natura retributiva* delle ferie e delle festività non godute che fanno parte del trattamento complessivo assicurato al dipendente, *in rapporto causale con lo scambio delle energie lavorative offerte* da quest'ultimo (cfr. Cass. Sentenza n. [11262](#) del 10/05/2010; Sentenza n. [20836](#) del 11/09/2013; Sentenza n. [6607](#) del 03/04/2004), si deve accogliere la domanda attorea per l'incidenza delle somme percepite per tali titoli nel calcolo del TFR;

C) L'INCIDENZA DI QUANTO PERCEPITO PER LAVORO STRAORDINARIO NEL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'.

che, per motivare, giova, dapprima, osservare come gli emolumenti conseguiti dal lavoratore quale *lavoro straordinario* sono indicati nei prospetti allegati al ricorso - non contestati dalla parte convenuta - che indicano come, fin dal giugno 1979 al maggio 1982, il ricorrente abbia sempre conseguito, in modo continuativo e non



occasionale, in quasi tutte le mensilità, importi non insignificanti a titolo di lavoro straordinario che, pertanto, per il dipendente, ha costituito un elemento economico percepito *in modo continuativo, regolare, periodico e ordinario* (cfr. Cass. Sentenza n. [15841](#) del 22/10/2003);

che, in particolare, in proposito, ha chiarito la Corte di cassazione che

"ai fini della configurabilità del carattere costante e sistematico del lavoro straordinario, computabile nella indennità di anzianità ai sensi degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo originario), devono concorrere due condizioni, dovendosi verificare, da un lato, la *regolarità o frequenza o periodicità* della prestazione, da valutarsi con riguardo *al suo ripetersi con costanza e uniformità* per un apprezzabile periodo di tempo, così da divenire *abituale* nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa, e, dall'altro, la *ragionata insussistenza dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà della prestazione stessa*" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. [10172](#) del 26/05/2004; Sentenza n. [12944](#) del 13/07/2004; Sentenza n. [1211](#) del 29/01/2001);

che, pertanto, valutato come il prospetto allegato al ricorso, e non contestato dalla convenuta, mostri come al ricorrente sia stata richiesta, continuativamente e significativamente, una prestazione oltre il normale orario di lavoro, *che, per il suo ripetersi con costanza e uniformità* per un apprezzabile periodo di tempo, può essere considerata *abituale* e non occasionale nel quadro dell'organizzazione del lavoro perché funzionale al normale fabbisogno dell'impresa, appare da riconoscersi, a favore della parte attorea, l'incidenza di quanto conseguito per lavoro straordinario nel calcolo dell'indennità di anzianità;

D) LA RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE E INTERESSI DEL TFR GIÀ VERSATO.

che deve, invece, respingersi la richiesta, di rivalutazione e interessi del TFR versato il 27/7/09, rispetto alla cessazione del rapporto in data 30/6/09;

che, infatti, non vi è chi non veda come, per le date sopra esposte, tale corresponsione sia stata pressoché *contestuale*, considerati gli ordinari periodi di pagamento di importi retributivi;

che, inoltre, la parte ricorrente non ha offerto sufficienti deduzioni circa come - anche in ordine alla necessità di un conteggio che tenesse conto degli indici ISTAT -



l'importo dovuto fosse *pienamente liquido ed esigibile* alla data di cessazione del rapporto (cfr. Cass. Sentenza n. [7143](#) del 16/05/2002, Sentenza n. [2172](#) del 05/02/2004), non essendo stato neppure allegato nel ricorso un inadempimento della convenuta in termini circoscritti e dettagliati con riferimento a tale parametri;

E) LE SOMME DOVUTE.

che, infine, in relazione ai conteggi di parte ricorrente (pag. 7 ric.), non contestati, per ciascuna voce di riferimento, dalla convenuta, è possibile, perciò, giungere alla condanna della resistente secondo le somme menzionate nel dispositivo, con rivalutazione e interessi sulle medesime dalla scadenza al saldo;

che le spese di lite sono determinate come da dispositivo, in ragione della parziale soccombenza della convenuta, del valore e della natura della causa.

PQM

rigettate le residue domande, dichiara il diritto del ricorrente all'incidenza sul TFR, di quanto conseguito, in corso di rapporto di lavoro, per premio di anzianità, festività soppresse e ferie non godute e all'incidenza di quanto percepito per lavoro straordinario nel calcolo dell'indennità di anzianità e condanna la resistente a versare al ricorrente la somma di euro 2647,97 lordi, oltre rivalutazione e interessi dalla scadenza al saldo. Condanna la resistente a rifondere le spese di lite alla parte attorea per euro 960, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per il 20%.

Milano, 25/9/15

Il Giudice
dott. N. Di Leo

